

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2806**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ALMIRANTE, PAZZAGLIA, BAGHINO, BOLLATI, DEL DONNO, FRANCHI, GUARRA, LO PORTO, MICELI VITO, RAUTI, ROMUALDI, SANTAGATI, SERVELLO, TRANTINO, TREMAGLIA, TRIPODI, VALENSISE*Presentata il 28 marzo 1979*

Modifica dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1978, n. 714, relativo al riordinamento dell'Ente autonomo del porto di Trieste

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1978, n. 714, è stato conferito all'Ente autonomo del porto di Trieste un nuovo assetto giuridico in vista delle funzioni emporiali che Trieste è chiamata a svolgere per sostenere con successo la concorrenza di porti vicini e lontani.

Non sembra tuttavia che le nuove strutture del porto di Trieste siano validamente sorrette da adeguati finanziamenti.

La proposta di legge che viene sottoposta alla vostra attenzione ha, non solo lo scopo di migliorare l'autonomia finanziaria dell'Ente ma anche quello di correggere talune anomalie che si sono verificate nella pratica attuazione della nor-

mativa vigente in materia di accertamento e riscossione delle tasse afferenti le merci che si imbarcano e sbarcano nei punti franchi. Quest'ultimo aspetto della presente proposta di legge riflette disfunzioni che devono, comunque, essere sante.

Il compito di procedere all'accertamento ed alla riscossione delle tasse sugli imbarchi e sbarchi istituite con decreto legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito con modificazioni nella legge 16 aprile 1974, n. 117, è demandato alle dogane, a norma dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1966, n. 1340, richiamato dal secondo comma dell'articolo 6 del citato decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Nel caso specifico del porto di Trieste le tasse in questione sono le seguenti:

1) tassa prevista dall'articolo 2 primo comma del decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, nella misura stabilita dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 13 marzo 1974;

2) tassa prevista dall'articolo 2 secondo comma del decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, nella misura stabilita dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica del 13 marzo 1974;

3) tassa prevista dall'articolo 35 della legge 9 febbraio 1963, n. 82, confermata dall'articolo 2 del decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, in vigore per Trieste fino al 31 dicembre 1979.

Poiché il comprensorio dei punti franchi di Trieste a norma dell'articolo 1 del decreto ministeriale 20 dicembre 1925, costituisce territorio extra doganale, ne deriva che, per effetto di tale particolare regime gli imbarchi e sbarchi negli anzidetti punti franchi, come previsto dall'articolo 11 del menzionato decreto ministeriale 20 dicembre 1925, si svolgono senza l'intervento della dogana.

La legge istitutiva delle tasse in argomento (decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47) non ha tenuto conto dello speciale regime dei punti franchi di Trieste e ciò provoca insuperabili difficoltà per la dogana, la quale, per procedere all'accertamento e riscossione delle tasse in questione è costretta ad avvalersi della collaborazione di fatto dell'Ente autonomo del porto di Trieste.

La modifica dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1978, n. 714, pertanto, si rende necessaria non solo per migliorare, come già è stato detto, la condizione di autonomia finanziaria dell'Ente, ma anche per normalizzare le procedure di accertamento e riscossione delle tasse previste dal decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, afferenti le merci imbarcate e sbarcate nei punti franchi di Trieste.

Peraltro, per le merci imbarcate e sbarcate nell'ambito del porto di Trieste ma fuori del comprensorio dei punti franchi risulterebbe troppo oneroso per l'Ente autonomo del porto di Trieste procedere all'accertamento e riscossione delle tasse previste dal decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, per cui tale incombenza « fuori dai punti franchi » dovrebbe rimanere alla dogana.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1978, n. 714, è sostituito dal seguente:

« Oltre a quelli previsti dalle leggi vigenti, sono devoluti all'Ente autonomo del porto di Trieste:

a) la tassa prevista dall'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito nella legge 16 aprile 1974, n. 117;

b) la tassa di ancoraggio e quella di stazionamento previste, rispettivamente dalla legge 9 febbraio 1963, n. 82, e dall'articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, così come sostituito dall'articolo 2 della legge 20 aprile 1978, n. 153;

c) la tassa per la sosta delle navi da pesca in disarmo, prevista dall'articolo 13 della legge 14 maggio 1976, n. 389;

d) i canoni dovuti dalle altre amministrazioni per l'uso dei beni demaniali marittimi nonché quelli relativi alla concessione per l'esercizio dei servizi indicati al precedente articolo 2;

e) i proventi derivanti da sanzioni pecuniarie relative a violazioni commesse in relazione all'uso dei beni demaniali marittimi ed all'esercizio dei servizi di competenza dell'Ente, previste dal codice della navigazione o da altre disposizioni di legge relative a tale materia.

I proventi relativi alla tassa prevista dall'articolo 2, secondo comma, del decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito nella legge 16 aprile 1974, n. 117, sono destinati alle finalità stabilite dallo Ente e possono essere devoluti, anche parzialmente, al fondo di dotazione previsto dal precedente articolo 3.

Il contributo annuo dello Stato a favore dell'Ente previsto dall'articolo 4 del-

la legge 9 luglio 1967, n. 589, modificato con legge 14 agosto 1971, n. 822, e successive modificazioni, è destinato al ripianamento del disavanzo accertato al 31 dicembre successivo all'entrata in vigore della presente legge nella gestione dell'Ente, e cessa all'atto del suddetto ripianamento.

I fondi stanziati con leggi dello Stato per la realizzazione di opere marittime e portuali sono amministrati dall'Ente.

Per il reperimento dei fondi da destinare all'assolvimento di propri compiti di istituto, l'Ente può ricorrere a mutui, prestiti, obbligazioni ed altre operazioni finanziarie, assistiti da garanzia statale o regionale.

All'accertamento e riscossione della tassa di cui alla precedente lettera *a)* provvedono:

1) l'Ente autonomo del porto di Trieste, per le merci imbarcate e sbarcate nei punti franchi di Trieste;

2) la dogana, per le merci imbarcate e sbarcate nel porto di Trieste ma fuori del comprensorio dei punti franchi.

Quanto innanzi è previsto per l'accertamento e riscossione della tassa di cui alla lettera *a)* del presente articolo trova applicazione anche per le tasse contemplate dall'articolo 2, secondo comma, del decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, e, fino al 31 dicembre 1979, dall'articolo 35 della legge 9 febbraio 1963, n. 82.